

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regolarizzazione cripto-attività: rischio od opportunità?

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Sanatoria delle criptovalute

Scopri di più



L'[**articolo 1, commi 126-147, L. 197/2022**](#) (Legge di bilancio 2023), ha introdotto significative modifiche in materia di **tassazione** delle **cripto-attività**. In particolare, il Legislatore, per la prima volta, ha delineato la **disciplina tributaria** delle **cripto-attività**, ossia di quelle **rappresentazioni digitali di valore e di diritti**, diffusesi di pari passo con una nuova tecnologia, cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“*Distributed Ledgers Technology*”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla **blockchain**.

Entrando nel merito delle **novità** introdotte dalla **Legge di Bilancio 2023**, tra le più importanti deve menzionarsi la **possibilità**, per i contribuenti che detengono cripto-attività, di **rideterminare - alla data dell'1.1.2023 - il costo o il valore** delle proprie **cripto-attività**, versando un'**imposta sostitutiva** nella misura del **14%** - anziché quella ordinaria del 26% - **sull'intero valore così rivalutato**.

Il comunicato stampa MEF n. 96/2023 ha prorogato il termine di **versamento** dell'imposta sostitutiva **al 30.9.2023**. Al riguardo si segnala che, stando ad alcune indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata, la bozza del decreto “Energia” prevederebbe **una ulteriore proroga dal 30.9.2023 al 15.11.2023** dei “termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in **unica soluzione**, oppure può essere rateizzato **fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. I **codici tributo** sono stati istituiti con la [**risoluzione n. 36/E/2023**](#).

Con riferimento alle **novità** relative al mondo delle **cripto-attività**, si deve necessariamente fare riferimento anche alla **sanatoria**, che consente ai possessori di cripto-attività di procedere alla **regolarizzazione** della propria **posizione fiscale** a riguardo.

L'iniziativa è stata lanciata per incentivare la **trasparenza** e la **legalità** nel settore delle cripto-

attività, nonché per contrastare l'evasione fiscale. Trattasi di una forma di "voluntary disclosure" relativa alle **cripto-attività, non dichiarate** nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. In particolare, la **Legge di Bilancio 2023** prevede che i contribuenti - che **non abbiano** indicato nella propria dichiarazione dei redditi le **cripto-attività detenute entro il 31.12.2021** - possano presentare **istanza di emersione**. In altri termini, i contribuenti coinvolti, che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, possono **regolarizzare la propria posizione**, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta.

I **soggetti** che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sono le **persone fisiche, gli enti non commerciali**, nonché le **società semplici ed equiparate**, ai sensi dell'[**articolo 5 Tuir**](#), **residenti in Italia**. In sostanza, i soggetti interessati al condono sono tutti coloro che:

- non hanno rispettato le disposizioni dell'Agenzia delle entrate, **omettendo di indicare le proprie cripto-attività all'interno del quadro RW**, ovvero;
- **non** hanno dichiarato le **plusvalenze realizzate dalla dismissione delle loro cripto-attività** e non hanno corrisposto su di esse **l'imposta del 26%**.

La **condizione necessaria** allo sfruttamento della sanatoria in parola consiste nel **versamento** di una **sanzione** nella **misura dello 0,5%**, per ciascun anno, del **valore** delle **attività non dichiarate**.

Questa tipologia di sanatoria puo? essere adottata da tutti i contribuenti che **non** hanno dichiarato le proprie **cripto-attività**, purché **non** abbiano percepito **redditi**. Diversamente, se i contribuenti possessori di cripto-attività **non** hanno dichiarato le relative **plusvalenze**, sarà possibile segnalare le plusvalenze passate e, di conseguenza, pagare un'**imposta sostitutiva** sulle stesse del **3,5%**.

In tale contesto, è possibile **regolarizzare le cripto-attività**:

- **detenute** nei periodi d'imposta **fino all'anno 2021** per le quali, alla data di presentazione dell'istanza di emersione, **non** siano ancora scaduti i **termini per l'accertamento** o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'[**articolo 4, D.L. 167/1990**](#);
- che siano state **cedute** nel corso di ciascuno di detti periodi d'imposta.

Deve evidenziarsi, altresì, che è possibile regolarizzare esclusivamente le cripto-attività di cui e? possibile dimostrare la **liceità** della **provenienza** delle **somme investite**. Infatti, il contribuente dovrà allegare al modello una **relazione di accompagnamento**, con relativa **documentazione probatoria**, unitamente ai **dati** e alle **informazioni utili** per la **determinazione**:

- **del valore** delle cripto-attività al termine di **ciascun periodo d'imposta** e/o al termine del periodo di detenzione delle stesse;
- **dei redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive**;

- delle sanzioni.

Infine, si precisa che il **termine ultimo** per aderire alla suddetta sanatoria è il **30.11.2023**.